

Articolo 64

Esenzione dal lavoro e trasferimento

(art. 35 e 35a LL)

- ¹ Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro.
- ² Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacità lavorativa, non possono essere impiegate in lavori che superano detta capacità.
- ³ Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre allattante a un posto di lavoro equivalente e che non presenta pericoli per lei, se:
 - a. la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute della mamma o del bambino, e non può essere adottata alcuna misura di protezione adeguata; o se
 - b. è accertato che la donna in questione utilizza sostanze, microrganismi o svolge lavori connessi con un elevato potenziale di pericolo giusta l'articolo 62 capoverso 4.

Premessa

Le attività oggettivamente gravose o pericolose per le donne incinte o per le madri allattanti sono descritte all'articolo 62 capoverso 3 lettere a-h dell'ordinanza 1. Vi sono tuttavia anche attività che la lavoratrice ritiene soggettivamente gravose in considerazione del suo particolare stato fisico e psichico. La distinzione è determinante nella questione del diritto al salario. In effetti, se la gravosità del lavoro è oggettiva e un trasferimento ad un'attività equivalente non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare alla lavoratrice l'80% del suo salario abituale (art. 35 LL). Viceversa, se la gravosità è soggettiva, l'attività non esercitata perché considerata gravosa sulla base di un criterio soggettivo non dà diritto alla remunerazione secondo l'articolo 35 capoverso 3 LL. Sempreché sussista un diritto in tal senso (v. art. 324a CO), la corresponsione del salario si basa sugli accordi contrattuali o sulle norme di diritto pubblico concernenti l'assunzione.

Capoverso 1

La donna incinta o la madre allattante può chiedere al datore di lavoro di essere trasferita ad un'attività non gravosa o pericolosa. Se la donna ha svolto attività oggettivamente gravose perché dichiarate non pericolose nel quadro della valutazione dei rischi o perché sono state adottate adeguate misure di protezione, e un trasferimento non è possibile, essa non ha automaticamente diritto al versamento del salario conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 capoverso 3 della legge (per la questione salariale si veda l'art. 65 OLL 1).

Capoverso 2

La situazione è simile nel caso di una ridotta capacità funzionale della madre nei primi mesi dopo il parto. Essa deve essere attestata da un certificato medico dal quale emergano le attività che l'interessata è in grado di svolgere e quelle che non possono esserle assegnate. Nei limiti del possibile, il datore di lavoro deve offrire adeguate attività sostitutive (per la questione salariale si veda l'art. 65 OLL 1).

Art. 64

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 5: Protezione speciale delle donne
Sezione 3: Restrizioni e divieti di occupazione
Art. 64 Esenzione dal lavoro e trasferimento

Capoverso 3

Nel rispetto delle condizioni menzionate nel presente capoverso, il datore di lavoro è tenuto a trasferire la donna incinta o la madre allattante ad

un lavoro equivalente che non sia né pericoloso né gravoso (v. commento all'articolo 35*b* cpv.1 LL sull'equivalenza). Per la questione salariale si rinvia all'articolo 65 OLL 1.